




Prefettura di Venezia



Provincia di Venezia

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO PROVINCIALE

PREMESSO CHE,

- l'articolo 117 - III° e VI° comma - della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato nonché la potestà regolamentare;
- le principali fonti normative di rango nazionale, in materia di protezione civile sono
 - la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*", come modificata dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
 - le disposizioni contenute nel Capo VIII° del Titolo III° del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 107-109), con il quale si è data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59 determinando, in particolare, gli ambiti di rispettiva responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile;
- il quadro normativo nazionale, in particolare con la legge n. 401/2001 ha portato elementi innovativi nell'assetto dell'ordinamento della materia, solo in parte ripercorrendo la strada già segnata dalla legge n. 225/1992;

- le principali fonti normative di rango regionale nel Veneto, in materia di protezione civile sono
 - la legge regionale 27 novembre 1984, n.58, così come integrata e modificata dalla legge regionale 16 aprile 1998, n.17, che disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile;
 - la legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 che conferisce funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali;
- che in ambito regionale le attività di pianificazione, previsione e prevenzione di rischi naturali e antropici nonché di gestione delle situazioni di emergenza fino al ritorno a condizioni di normalità, si armonizzano e integrano nel Sistema regionale di Protezione Civile;
- che, al fine di individuare una linea interpretativa condivisa che consenta di conferire organicità e coerenza al quadro normativo sinteticamente richiamato, risulta necessaria la ridefinizione articolata, ma fortemente integrata, del quadro delle responsabilità e delle specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali; ciò, in attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni, avendo a mente quanto suggerito dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 35114, recante *"Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"* ove viene detto che: *"in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"*;

DATO ATTO

con particolare riguardo alla tematica della pianificazione d'emergenza, che

- che il D.Lgs n. 112/1998 ha profondamente innovato il quadro delle responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza rispetto alla legge 225/1992 e, in particolare:
 - ha reso obbligatoria la stesura del piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
 - ha assegnato le funzioni di pianificazione a Regione e Province;

inoltre

- ha attribuito allo Stato la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso per quanto riguarda gli eventi di tipo "c", specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle Regioni e degli Enti Locali interessati;
- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" di dimensione regionale, ha invece conferito:
 - alle Regioni la responsabilità:

- di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3);
- di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2);
- alle Province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai Comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
- la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, così come integrata e modificata dalla legge regionale 16 aprile 1998, n. 17, ha assegnato alle Province funzioni di concorso nelle attività di previsione, formazione, pianificazione nonché *"di organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento"*;
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, all'art. 104, comma 2 lett. a, ha stabilito che la Regione approvi linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli Enti Locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile, e all'art. 107 comma 1 lett. e) ha stabilito che le Province provvedano a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- l'art. 5 della legge n. 401/2001, nel far salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal D.Lgs. n. 112/1998, richiama (punto 4) ha richiamato esplicitamente l'art. 14 della legge n. 225/92 per quanto concerne i compiti del Prefetto nel coordinamento gestionale delle emergenze di protezione civile;

RITENUTO CHE

- le confermate competenze prefettizie e quelle degli enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile e che *"quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile"*,
- verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà, pertanto, darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se

necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio;

CONSIDERATO CHE:

- permangono in capo alla Prefettura competenze in materia di protezione civile (quali la pianificazione in materia di rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 334/99 e successive modifiche, difesa civile, soccorso pubblico, emergenza radiologica ecc.);
- risulta, pertanto, utile e opportuno, anche in considerazione delle rispettive e sinergiche conoscenze ed esperienze, che si proceda con la massima collaborazione tra la Prefettura e la Provincia nella redazione operativa della pianificazione di emergenza di rispettiva competenza;
- che tali forme di collaborazione vanno attuate anche per assicurare la massima efficacia della risposta a situazioni di emergenza, in relazione alle risorse disponibili.

Tanto premesso,

T R A

- la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, nella persona del Prefetto Guido Nardone

E

- la Provincia di Venezia, nella persona del Presidente Davide Zoggia,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 Il presente Protocollo d'intesa ha lo scopo di ottenere la massima efficienza ed efficacia nelle attività volte a fronteggiare le emergenze di protezione civile su scala provinciale, in armonia con le indicazioni, linee guida e articolazioni del Sistema regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 16 aprile 1998, n.17 – articolo 4 e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 – articolo 103.

Art. 3 Al verificarsi di situazioni emergenziali che superano le capacità di gestione da parte dei Comuni interessati, su richiesta dei medesimi e/o su iniziativa del Prefetto o del Presidente della Provincia – ovvero dei rispettivi delegati all'uopo – viene attivata una Unità di Crisi Interistituzionale presso la sala operativa unica di protezione civile ubicata in immobile adiacente al Distaccamento di Mestre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Art. 4 Dell'Unità di Crisi Interistituzionale fanno parte, oltre al Prefetto ed al Presidente della Provincia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Sindaci interessati dall'evento. I componenti della Unità di Crisi Interistituzionale potranno chiedere la partecipazione di altri Enti, Istituzioni od Organizzazioni che abbiano competenze specifiche sulle tematiche di protezione civile.

Tutti i componenti della Unità di Crisi Interistituzionale potranno essere sostituiti da persone da loro delegate.

Il coordinamento delle attività dell'Unità di Crisi Interistituzionale sarà assegnato al Prefetto (o suo delegato) quando:

- l'emergenza abbia una incidenza, per gravità ed estensione, tale da richiedere un prevalente concorso delle Amministrazioni dello Stato e delle relative strutture periferiche.;
- l'evento calamitoso sia generato da uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante, di cui al D. Lgs. n. 334/99.

Negli altri casi la competenza al coordinamento è del Presidente della Provincia (o suo delegato) alle cui attività presteranno il necessario concorso le strutture territoriali dello Stato che intervengono per i rispettivi compiti di istituto.

Art. 5 Dell'avvenuta attivazione dell'Unità di Crisi Interistituzionale verrà data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Co.R.Em..

Art. 6 La Unità di Crisi Interistituzionale. provvederà a:

- coordinare il monitoraggio della situazione di emergenza;
- validare i contenuti dell'informazione alla popolazione, da diffondere nei modi previsti dai piani di emergenza ai diversi livelli;
- individuare le strategie opportune per la gestione dell'emergenza;
- curare il raccordo e il coordinamento delle iniziative in capo ai vari soggetti interessati, per il superamento delle condizioni di emergenza
- valutare l'opportunità di richiedere l'intervento regionale o, per il tramite del Presidente della Giunta regionale, del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 7 A tal fine, la Unità di Crisi Interistituzionale può avvalersi di un Supporto operativo tecnico composto da rappresentanti dell'Ufficio Territoriale del Governo, della Provincia, del Comando provinciale dei VV.F. e dei Comuni interessati dall'evento, di volta in volta specificamente individuati. In relazione alle caratteristiche della situazione di emergenza, la presenza presso il Supporto operativo tecnico potrà essere allargata ad altre competenze e professionalità, nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 8 Il Supporto operativo tecnico

- fornisce consulenza tecnico scientifica alle attività dell'Unità di Crisi Interistituzionale
- *in primis*, valuta la tipologia e la portata dell'evento emergenziale in atto e la sua possibile evoluzione
- si rapporta, a tal fine, con le strutture di protezione civile e le sale operative eventualmente attivate a livello intercomunale o nel territorio dei comuni interessati dall'evento e con qualsiasi altra struttura di analogo livello presente nel territorio, ivi compreso - se operativo - il Co.R.Em. presso la Regione del Veneto.
- propone alla Unità di Crisi Interistituzionale modalità per l'esercizio del coordinamento delle azioni di protezione civile sul territorio provinciale
- individua e propone alla Unità di Crisi Interistituzionale le forme e i contenuti più idonei per assicurare un'adeguata e corretta informazione alla popolazione coinvolta dall'evento

Il coordinamento del Supporto operativo tecnico è affidato in analogia con quanto previsto all'articolo 4 del presente protocollo.

Art. 9 Ferme restando le procedure di validazione che la Giunta regionale del Veneto adotta per la pianificazione di protezione civile, Prefettura e Provincia concordano sull'opportunità, nel superiore interesse pubblico, che venga istituito un Gruppo di Lavoro operativo permanente che avrà il compito di aggiornare ed integrare il Piano Provinciale di Emergenza, nonché esaminare ed integrare ogni altra pianificazione di competenza provinciale e prefettizia connessa. In relazione alla specifica competenza ed esperienza, rappresentanti di nomina prefettizia entreranno a far parte di tale Gruppo di Lavoro, nonché di eventuali altri Gruppi di Lavoro concernenti la pianificazione di emergenza di competenza provinciale; analogamente, rappresentanti della Provincia entreranno a far parte di Gruppi di Lavoro istituiti dalla Prefettura per le pianificazioni di emergenza di competenza prefettizia, comprese quelle di difesa civile quando ciò si renda necessario per esigenze di protezione civile.


Art. 10 Il presente Protocollo verrà congiuntamente riesaminato, anche su richiesta di una sola delle parti firmatarie, in caso di sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che vadano a modificare le competenze degli Enti firmatari o di proposte tese a migliorare aspetti di carattere tecnico-organizzativo.

Art. 11 Il presente Protocollo non va in alcun modo ad inficiare competenze ed obblighi in capo ad altri Enti ed Istituzioni operanti in tema di Protezione Civile.

Letto, approvato, sottoscritto.


Il Prefetto di Venezia

(Guido Nardone)



Il Presidente della Provincia di Venezia

(Davide Zoggia)



Venezia, lì 12 dicembre 2006